



# COMUNE DI CAMPARADA

Provincia di Monza e della Brianza

C.F. 03602230157 – P. IVA 00758300966

Piazza Municipio 1, 20857 Camparada (MB)

Telefono: 039 698541

PEC: [comune.camparada@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.camparada@pec.regione.lombardia.it)

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPARADA E LA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA [...] PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PARINI" PER L'A.S. 2026/2027

L'anno DUEMILAVENTISEI addì [...] del mese di [...] nella sede Municipale del Comune di Camparada

### TRA

Il Comune di Camparada (nel seguito anche la "Concedente" o il "Comune" o l'"Amministrazione Comunale") – Codice fiscale 03602230157 – rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali Maria Luisa Cogliati, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato[a] dall'art.107, comma 3°, del D.lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. 6 del 13/05/2026;

### E

La [...], con sede legale in [...], alla via [...] n. [...], C.F./P.I. [...] (nel seguito anche il "Concessionario" e, unitamente al Comune, le "Parti"), in persona del Legale rappresentante [...], C.F. [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

### PREMESSO CHE

1. il Comune di Camparada è proprietario della palestra della scuola primaria "G. Parini" (nel seguito anche "Impianto"), e relative pertinenze classificato ai sensi dell'art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
2. l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario scolastico favorisce la promozione dell'attività sportiva e sociale sul territorio;
3. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all'art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che *"con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico"*;
4. l'art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;
5. il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/07/2016 ha approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, anche scolastici, che prevede, tra l'altro, la possibilità di affidare in Concessione in uso tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;
6. il Comune di Camparada ha stipulato con il competente Istituto comprensivo apposita convenzione ai sensi dell'art. 96, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ove sono stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività sportive non in orario scolastico;
7. il Comune intende promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;



8. Con l'Avviso pubblico di cui alla determinazione n. [...] del [...] dell'Area Amministrativa e Affari Generali si è provveduto a raccogliere le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso i vari impianti scolastici sportivi in orario extrascolastico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva della palestra della scuola primaria "G. Parini", nonché delle relative attrezzature, al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

#### **ARTICOLO 2 – FINALITÀ**

1. L'utilizzo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.

#### **ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO**

1. L'impianto sarà utilizzato secondo il calendario stabilito dal Comune e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
2. La Società/Associazione sportiva si impegna a rispettare gli orari assegnati e a non sub-concedere a terzi gli spazi senza autorizzazione. In particolare, gli orari assegnati alla Società/Associazione sono i seguenti:

| Giorno<br>Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| [...] – [...]    |        |         |           |         |         |        |

3. L'accesso, nei giorni e orari predetti, è consentito esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate.
4. Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni a cura del consiglio d'istituto.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA**

1. La presente convenzione ha durata dal [...] al 30/06/2027.

#### **ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

1. La Società/Associazione sportiva si impegna a:
- utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
  - garantire la custodia, la pulizia e il corretto uso delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
  - rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni;
  - rispettare le norme di sicurezza e igiene
  - stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti.
2. Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a



tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio.

3. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

#### **ARTICOLO 6– CONSEGNA**

1. La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune, del concessionario, dell'Istituzione Scolastica.
2. Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune si impegna a:
  - a. mettere a disposizione gli impianti in condizioni di sicurezza e agibilità;
  - b. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (salvo diversi accordi);
  - c. comunicare eventuali indisponibilità con congruo preavviso.

#### **ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO**

1. Per l'utilizzo dell'impianto è previsto un canone pari a € 18,00 per ogni ora di utilizzo, da corrispondersi sulla base delle ore di utilizzo di cui all'art. 3.
2. L'importo totale della tariffa è calcolato alla sottoscrizione della presente convenzione, ed è da corrispondersi in due rate, con scadenza 31/12/2026 e 30/06/2027.
3. In caso di recesso anticipato, la tariffa è dovuta computando il numero di ore richieste sino all'ultimo giorno del mese in cui il recesso è esercitato.
4. Il pagamento della tariffa è effettuato mediante appositi bollettini PagoPA trasmessi dall'Ufficio competente alla PEC comunicata nella domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.

#### **ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ**

1. La Società/Associazione sportiva è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti durante il periodo di concessione, sollevando il Comune e l'istituzione scolastica da ogni responsabilità.

#### **ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE**

1. Il Comune può revocare o sospendere la convenzione in caso di:
  - a. inadempienza agli obblighi previsti;
  - b. esigenze istituzionali o scolastiche sopravvenute;
  - c. motivi di pubblico interesse.



## **ARTICOLO 11 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE IL PERIODO DELLA CONCESSIONE**

1. Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte dell'Istituzione Scolastica (per le attività curricolari) e della Concessionaria (per le attività extra-curricolari) al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.
2. Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.
3. Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via e-mail o PEC) agli Uffici comunali e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Associazione).
4. La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro i primi 30 minuti dalla presa in consegna.
5. In assenza della segnalazione di cui al comma precedente, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e conformi alle norme igienico-sanitarie. Di conseguenza, ogni danno o carenza riscontrata successivamente sarà addebitato all'utilizzatore in quel momento in possesso del bene, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno o al rimborso delle spese di ripristino e pulizia straordinaria sostenute dal Comune.
6. Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i rappresentanti della Scuola e dell'Associazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità. Qualora la gravità delle mancanze igieniche renda i locali inagibili per il turno in corso, le spese per l'intervento di pulizia d'urgenza saranno poste interamente a carico dell'utilizzatore uscente inadempiente.

## **ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
  - a. polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.
  - a. polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate.....;
2. La società associazione si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi

## **ARTICOLO - 13 PERSONALE**

1. Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.
2. Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello



nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

3. Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "*Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli*".

#### **ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camparada.

#### **ARTICOLO 15 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia. Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Camparada  
La Responsabile dell'Area Amministrativa  
e Affari Generali  
*Maria Luisa Cogliati*

Per la Società/Associazione Sportiva  
Il legale rappresentante

[...]